

LA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(*n.d.r. stralcio*)

L'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80, delega al Governo l'attuazione della riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

La vigente legge fallimentare, emanata con Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e perciò risalente ad oltre un cinquantennio, non è stata mai sistematicamente riformata, sebbene abbia subito nel tempo numerosi e rilevanti interventi della Corte Costituzionale e le interpretazioni interpretative introdotte dalla giurisprudenza.

L'attuale disciplina si ispira ad una finalità essenzialmente liquidatoria dell'impresa insolvente e ad una tutela accentuata dei diritti dei creditori, determinando un completo spossessamento del patrimonio del debitore che viene posto in una condizione di assoluta incapacità di disporre, anche con effetti extra concorsuali e di tipo personale del proprio patrimonio. In tale quadro, la finalità recuperatoria del patrimonio imprenditoriale ha finito per trovare collocazione secondaria rispetto allo scopo sanzionatorio del fallimento.

Si tratta di una procedura che non risulta più adeguata alle finalità che la evoluzione socio-economica intende realizzare nelle situazioni di insolvenza imprenditoriale: finalità ispirate ad una maggiore sensibilità verso la conservazione delle componenti positive dell'impresa (beni produttivi e livelli occupazionali); inoltre, il rilevante contenzioso a cui la procedura dà vita ne determina l'eccessiva durata.

L'inadeguatezza del quadro normativo da lungo tempo in vigore ha stimolato vari tentativi, rimasti senza esito, di riforma del sistema, con l'obiettivo di renderlo più flessibile ed adeguato alla nuova realtà economica.

Va tenuto presente che, muovendo dall'attuale sistema normativo concorsuale, qualsiasi tentativo di riforma della materia non soltanto deve risultare compatibile con la legislazione europea, ma deve anche ispirarsi ad una nuova prospettiva di recupero delle capacità produttive dell'impresa, nelle quali non è più individuabile un esclusivo interesse dell'imprenditore, secondo la ristretta concezione del legislatore del '42, ma confluiscono interessi economici e sociali più ampi, che privilegiano il ricorso alla via del risanamento e del superamento della crisi aziendale.

Nella legislazione dei Paesi europei si è da tempo affermata la tendenza non dissimile volta a considerare le procedure concorsuali non più in termini meramente liquidatori-sanzionatori, ma piuttosto come destinate ad un risultato di conservazione dei mezzi organizzativi dell'impresa, assicurando la sopravvivenza, ove possibile, di questa e, negli altri casi, procurando alla collettività, ed in primo luogo agli stessi creditori, una più consistente garanzia patrimoniale attraverso il risanamento e il trasferimento a terzi delle strutture aziendali.

Con la conferita delega, il legislatore ha inteso allinearsi agli altri Stati membri dell'Unione europea ed introdurre una nuova disciplina concorsuale per la regolamentazione dell'insolvenza che semplifichi le procedure attualmente esistenti e sopperisca in modo agile e spedito alla conservazione dell'impresa e alla tutela dei creditori.

Tale finalità è stata realizzata mediante un duplice intervento posto in essere dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge n. 80/2005. Esso, da un lato, ha modificato direttamente alcune disposizioni della legge fallimentare, in particolare l'articolo 67 in materia di revocatoria fallimentare e gli articoli 160, 161, 163, 167, 180, 181, in materia di concordato preventivo, introducendo altresì l'articolo 182 bis in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti; dall'altro, ha dettato al Governo i criteri e i principi direttivi per realizzare la riforma organica delle procedure concorsuali.

Le considerazioni sin qui svolte chiariscono quali siano le finalità cui si ispirano i criteri e i principi direttivi della delega, che toccano vari, essenziali profili ed in particolare: l'ambito soggettivo di

estensione della procedura fallimentare; l'accelerazione delle procedure applicabili alle controversie nella stessa materia (art. 1, comma 6, lett. a) n. 1); l'ampliamento delle competenze del Comitato dei creditori, coordinando i poteri degli altri organi della procedura (art. 1, comma 6, lett. a) n. 2); la modifica della disciplina dei requisiti della nomina a curatore (art. 1, comma 6, lett. a) n. 3), conferendo ai creditori il potere di confermare o di richiedere al giudice delegato la sostituzione del curatore medesimo in sede di adunanza per l'esame dello stato passivo (art. 1, comma 6, lett. a) n. 9); la modifica delle conseguenze personali del fallimento (art. 1, comma 6, lett. a) n. 4); la modifica degli effetti della revocazione (art. 1, comma 6, lett. a) n. 5); la riduzione del termine di decadenza per l'esercizio dell'azione revocatoria (art. 1, comma 6, lett. a) n. 6); la modifica degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti, compresa la disciplina dei patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 1, comma 6, lett. a) n. 7); la modifica della disciplina dell'esercizio provvisorio della impresa insolvente (art. 1, comma 6, lett. a) n. 8); la modifica del procedimento dell'accertamento del passivo, abbreviando i tempi e semplificando le modalità di presentazione delle domande (art. 1, comma 6, lett. a) n. 9); la predisposizione da parte del curatore di un programma di ristrutturazione contenente le modalità ed i termini previsti per la liquidazione dell'attivo (art. 1, comma 6, lett. a) n. 10); la modifica della ripartizione dell'attivo, abbreviando i tempi della procedura e semplificando gli adempimenti connessi (art. 1, comma 6, lett. a) n. 11); la modifica della disciplina del concordato fallimentare accelerando i tempi della procedura e prevedendo l'eventuale suddivisione dei creditori in classi (art. 1, comma 6, lett. a) n. 12); la introduzione dell'istituto della esdebitazione (art. 1, comma 6, lett. a) n. 13); la abrogazione del procedimento sommario e dell'amministrazione controllata e, da ultimo, previsioni in materia fiscali (art. 1, comma 6, lett. a) n.14).

Tutto ciò assicurando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, al fine di garantire la coerenza logica e sistematica della normativa.

Ai principi innanzi esposti si è data attuazione con il presente schema di decreto legislativo secondo le linee di intervento di seguito analiticamente illustrate.

La tecnica utilizzata è quella della novellazione, ritenendo che, nonostante l'ampiezza della delega, questa non consentisse la completa abrogazione della vigente legge fallimentare, di cui lasciava immutati alcuni ambiti, come gli effetti del fallimento per i creditori, il concordato fallimentare, i reati fallimentari. Proprio in ragione dei rigidi confini posti dalla delega, il presente schema di decreto non può affrontare sistematicamente la novellazione di ambiti materiali pur ugualmente rilevanti e che il Gruppo di studio istituito presso il Ministero della giustizia aveva complessivamente considerato.

Per una migliore comprensione, si precisa che la presente relazione è ordinata con riferimento alle disposizioni della legge fallimentare, di cui si fa espressa menzione via via che si procede al richiamo degli articoli oggetto di novellazione. Allorquando, invece, il testo della relazione si riferisce alle disposizioni del decreto legislativo, di questo è fatta espressa menzione a fianco dell'articolo richiamato.

I RAPPORTI PENDENTI

Il Capo quarto dello schema di decreto, modifica il capo III del titolo II della legge fallimentare dedicato agli effetti del fallimento e segnatamente gli articoli da 42 a 83-bis.

Le modifiche del titolo in commento risentono degli stringenti limiti imposti dalla delega che non hanno premesso di intervenire, oltre i necessari coordinamenti sulla sezione II relativa agli effetti del fallimento per i creditori e alla sezione III, quest'ultima peraltro oggetto di novella da parte del decreto- legge n. 35/2005, convertito in legge n. 85/2005, relativa agli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli dei creditori.

TESTO DELLA LEGGE DELEGA

Art. 1, comma 6, lettera a), numero 7), Legge 14 marzo 2005, n. 80:

“modificare la disciplina degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti, ampliando i termini entro i quali il curatore deve manifestare la propria scelta in ordine allo scioglimento dei relativi contratti e prevedendo una disciplina per i patrimoni destinati ad uno specifico affare e per i contratti di locazione finanziaria”

Titolo II
DEL FALLIMENTO
Capo III
DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO
Sezione II
DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO PER I CREDITORI

Vecchio testo	Art. 48 (Modifiche all'articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
	1. L'articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
<i>51. Divieto di azioni esecutive individuali.</i>	<i>51. Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali.</i>
Salvo diversa disposizione della legge dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.	<i>Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.</i>

RELAZIONE GOVERNATIVA

Come già accennato, sebbene la delega non contenga un espresso principio direttivo volto a modificare il tessuto normativo della Sezione dedicata agli effetti per i creditori, tuttavia l'articolato contiene alcune minime variazioni rese necessarie da un'opera di coordinamento con le disposizioni innovate, altrove allocate.

In tal senso, l'articolo in commento è stato opportunamente modificato al fine di inserire un espresso riferimento ai crediti in prededuzione ovvero quelli maturati durante il fallimento in relazione al divieto di azioni esecutivi individuali o cautelari nel corso della procedura fallimentare.

Vecchio testo	Art. 49 (Modifiche all'articolo 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
	1. All'articolo 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dal seguente:
<i>52. Concorso dei creditori.</i>	<i>52. Concorso dei creditori.</i>
Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.	Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.
Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato secondo le	Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111 n.

norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.	1, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.
---	---

RELAZIONE GOVERNATIVA

Nel secondo comma viene chiarito che il principio di esclusività del procedimento di accertamento del passivo coinvolge anche i diritti reali e personali immobiliari e i crediti da soddisfare in prededuzione salve le deroghe di cui all'art. 111 (coordinamento con lo stato passivo e con la ripartizione dell'attivo).

<i>Vecchio testo</i>	<i>Articolo non modificato</i>
53. Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili.	53. Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili.
I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati anche durante il fallimento, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.	<i>I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati anche durante il fallimento, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.</i>
Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, disponendo se questa debba essere fatta ad offerte private o all' incanto, e determinando le modalità relative.	<i>Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, disponendo se questa debba essere fatta ad offerte private o all'incanto, e determinando le modalità relative.</i>
Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente.	<i>Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente.</i>

<i>Vecchio testo</i>	Art. 50 (Modifiche all'articolo 54 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
	1. All'articolo 54 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il terzo comma è sostituito dal seguente:
54. Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo.	54. Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo.
I creditori garantiti da ipoteca, pegno o	<i>I creditori garantiti da ipoteca, pegno o</i>

privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo.	<i>privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo.</i>
Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.	<i>Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.</i>
L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli artt. 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento.	<i>L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.</i>

RELAZIONE GOVERNATIVA

La norma in commento modifica il terzo comma prevedendo l'estensione del diritto di prelazione agli interessi non solo con riferimento agli articoli 2788 e 2855 (crediti pignorati e crediti ipotecari) ma anche con riferimento all'articolo 2749 relativo ai crediti assistiti da privilegio; ciò al fine di rimediare a quello che la dottrina e la giurisprudenza prevalenti consideravano una mera svista del legislatore del 1942.

Si è inoltre precisato, anche qui recependo l'orientamento prevalente, che il decorso degli interessi maturati dai crediti assistiti da privilegio generale cessa alla data di deposito del progetto di riparto nel quale il credito risulti soddisfatto, anche parzialmente.

<i>Vecchio Testo</i>	<i>Art. 51</i> (Modifiche all'articolo 55 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
	1. Al terzo comma dell'articolo 55 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 le parole "a norma degli articoli 95 e

	113” sono sostituite dalle seguenti: “a norma degli articoli 96, 113 e 113 bis”.
55. Effetti del fallimento sui debiti pecuniari.	55. Effetti del fallimento sui debiti pecuniari.
La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente.	<i>La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente.</i>
I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento.	<i>I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento.</i>
I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli artt. 95 e 113. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale.	<i>I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 96, 113 e 113 bis. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale.</i>

RELAZIONE GOVERNATIVA

Le modifiche apportate rappresentano la conseguenza dei mutamenti necessari all'interno delle norme di rinvio.

<i>Vecchio testo</i>	<i>Articolo non modificato</i>
56. Compensazione in sede di fallimento.	56. Compensazione in sede di fallimento.
I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.	<i>I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.</i>
Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.	<i>Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.</i>

<i>Vecchio testo</i>	<i>Articolo non modificato</i>
57. Crediti infruttiferi.	57. Crediti infruttiferi.
I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data	<i>I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data</i>

della dichiarazione di fallimento sono ammessi al passivo per l'intera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del cinque per cento all'anno, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.	<i>della dichiarazione di fallimento sono ammessi al passivo per l'intera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del cinque per cento all'anno, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.</i>
--	---

Vecchio testo	Art. 52 (Modifiche all'articolo 58 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
	1. L'articolo 58 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
58. Obbligazioni.	58. Obbligazioni e titoli di debito.
Le obbligazioni emesse dalle società per azioni si valutano al prezzo nominale detratti i rimborsi.	<i>Obbligazioni e titoli di debito. I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.</i>
Quelle rimborsabili per estrazione a sorte, con somma superiore al prezzo nominale, sono valutate nell'importo equivalente al capitale che si ottiene riducendo al valore attuale, sulla base dell'interesse composto del cinque per cento, l'ammontare complessivo delle obbligazioni non ancora sorteggiate. Il valore di ciascuna obbligazione è dato dal quoziente che si ottiene dividendo questo capitale per il numero delle obbligazioni non estinte. Non si può in alcun caso attribuire alle obbligazioni un valore inferiore al prezzo nominale, detratto ciò che è stato pagato a titolo di rimborso di capitale.	

RELAZIONE GOVERNATIVA

Le modifiche apportate alla norma in rassegna tengono conto della necessità di operare il dovuto coordinamento con le nuove norme del diritto societario.

Vecchio testo	<i>Articolo non modificato</i>
59. Crediti non pecuniari.	59. Crediti non pecuniari.
I crediti non scaduti, aventi per oggetto una	<i>I crediti non scaduti, aventi per oggetto una</i>

prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento.	<i>prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento.</i>
---	--

Vecchio testo	<i>Articolo non modificato</i>
60. Rendita perpetua e rendita vitalizia.	60. Rendita perpetua e rendita vitalizia.
Se nel passivo del fallimento sono compresi crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'art. 1866 del codice civile.	<i>Se nel passivo del fallimento sono compresi crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'art. 1866 del codice civile.</i>
Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento della dichiarazione di fallimento.	<i>Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento della dichiarazione di fallimento.</i>

Vecchio testo	<i>Articolo non modificato</i>
61. Creditore di più coobbligati solidali.	61. Creditore di più coobbligati solidali.
Il creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.	<i>Il creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.</i>
Il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.	<i>Il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.</i>

Vecchio testo	<i>Articolo non modificato</i>
62. Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto.	62. Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto.
Il creditore che, prima della dichiarazione di fallimento, ha ricevuto da un coobbligato in solido col fallito o da un fideiussore una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nel fallimento per la parte non riscossa.	<i>Il creditore che, prima della dichiarazione di fallimento, ha ricevuto da un coobbligato in solido col fallito o da un fideiussore una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nel fallimento per la parte non riscossa.</i>
Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il fallito ha diritto di concorrere nel fallimento di questo per la somma pagata.	<i>Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il fallito ha diritto di concorrere nel fallimento di questo per la somma pagata.</i>

Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.	<i>Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.</i>
---	--

Vecchio testo	<i>Articolo non modificato</i>
63. Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia.	63. Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia.
Il coobbligato o fideiussore del fallito, che ha un diritto di pegno o d'ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso, concorre nel fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.	<i>Il coobbligato o fideiussore del fallito, che ha un diritto di pegno o d'ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso, concorre nel fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.</i>
Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.	<i>Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.</i>

Titolo II
DEL FALLIMENTO
Capo III
DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO
Sezione III
DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI
CREDITORI

Vecchio testo	<i>Articolo non modificato</i>
64. Atti a titolo gratuito.	64. Atti a titolo gratuito.
Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.	<i>Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.</i>

Vecchio testo	<i>Articolo non modificato</i>
65. Pagamenti.	65. Pagamenti.
Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.	<i>Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.</i>

Vecchio testo	<i>Articolo non modificato</i>
66. Azione revocatoria ordinaria.	66. Azione revocatoria ordinaria.
Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.	<i>Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.</i>
L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.	<i>L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.</i>

Vecchio testo	Articolo non modificato
67. Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie.	67. Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie.
Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:	<i>Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:</i>
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;	<i>1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;</i>
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;	<i>2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;</i>
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;	<i>3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;</i>
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.	<i>4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.</i>
Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.	<i>Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.</i>
Non sono soggetti all'azione revocatoria:	<i>Non sono soggetti all'azione revocatoria:</i>
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;	<i>a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;</i>
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;	<i>b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;</i>
c) le vendite a giusto prezzo d'immobili ad uso	<i>c) le vendite a giusto prezzo d'immobili ad uso</i>

abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;	<i>abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;</i>
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile;	<i>d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile;</i>
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis;	<i>e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis;</i>
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;	<i>f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;</i>
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alla procedura concorsuale di concordato preventivo.	<i>g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alla procedura concorsuale di concordato preventivo.</i>
Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.	<i>Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.</i>

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE
PROCEDURE CONCORSUALI
GRUPPO DI LAVORO DECRETI COMPETITIVITA'**

**OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA
RIFORMA ORGANICA DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI**

(esame delle disposizioni effettuato nelle sedute del 8 e 9 novembre 2005)

Commento

La nuova norma, che rientra nella generale integrazione-sostituzione dell'art. 67 l.f., dispone un'ulteriore esenzione apparentemente oggettiva dall'azione revocatoria per "gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare

il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell'art. 2501-bis, quarto comma del codice civile”.

Fanno così il loro esordio, nella disciplina concorsuale e con possibile utilizzo in generale anche a prescindere dalla zona prefallimentare, istituti che esplicitamente si appoggiano a nuovi concetti economico-contabili e finanziari, in ciò proponendosi un raccordo con altre operazioni societarie (fusioni). In particolare è prevista la formazione di un piano che appaia idoneo:

- 1) a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa;
- 2) ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria dell'impresa;
- 3) e la cui ragionevolezza sia attestata con i criteri ed i metodi di redazione della relazione degli esperti di cui all'art. 2501-bis, quarto comma, c.c.

Profili critici.

L'enunciata finalità di incremento, anche nella situazione di insolvenza nota, dei tentativi di risanamento è dunque considerata preferibile in assoluto all'ingresso in una qualunque procedura concorsuale, sia essa quella tipicamente liquidatoria, sia quella alternativa com'è il nuovo concordato preventivo o la residua amministrazione controllata. Lo strumento tecnico adottato è quello della immunizzazione di tutti gli atti, provenienti dall'imprenditore e rilevati in una qualche relazione di coerenza – attuazione rispetto a siffatto piano. Considerata la oramai amplissima casistica dei pagamenti e degli atti che il nuovo art. 67 l. f. considera esenti da revoca, l'inserimento di un atto (o insieme di atti) complesso e finalizzato a riordinare le varie componenti finanziarie immobiliari e mobiliari dell'impresa, si propone come mezzo di riorganizzazione aziendale non globale, poiché sostanzialmente ancorato ad una visione giuridico-patrimonialista delle attività dell'imprenditore insolvente. Non è infatti chiaro se gli indicatori che, assai genericamente, hanno riguardo sia alla sistemazione dei debiti sia alla vera e propria ristrutturazione finanziaria, possano estendersi sino a comprendere decisioni su reparti aziendali, mobilità del personale, riassetti societari e di organismi di *governance* (come è invece sicuramente possibile in sede di concordato preventivo ex art. 160 l. f. e come previsto dal concordato del D.L.347/2003).

La finalità di stabilizzazione degli atti dispersivi, spinta fino alla soglia della loro irrevocabilità in caso di successiva procedura concorsuale sembra dunque potersi imporre alla sola stregua della labile traccia autocertificatoria cui rimanda la norma, mediante malferme forme di rinvio, nell'ambito delle attestazioni degli esperti chiamati alla relazione in caso di fusione tra società a seguito di acquisizione con indebitamento. Di fatto già la sistemazione/riduzione dei debiti, senza alcun confronto o adesione dei creditori, induce ad una interpretazione restrittiva della stessa latitudine operativa della disposizione, tutta essa giocandosi sulla nozione di piano e di sua apparente idoneità alla ristrutturazione.

La mancanza di un atto solenne (a formazione privata o a certificazione amministrativa o giudiziale) capace di assicurare adeguato rilievo informativo o pubblicitario allo stesso piano può assicurare esonero da revocatoria ma non garantisce da una diversa e concorrente qualificazione di disvalore penale; tale limite giustifica un serio sospetto di collusione o distrazione preferenziale a favore di alcuni creditori e così potrebbe essere alla base, neanche tanto paradossalmente, di una rinnovata aggressività di altri, estranei alla sfera di intervento del piano stesso. Il che confligge con la finalità incentivante il mezzo privatistico quale modello di risanamento alternativo alle procedure concorsuali e di pari efficacia giuridica.

Inoltre, nel concordato preventivo, nell'amministrazione controllata e negli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis l. f. viene richiesta una soglia qualitativa minima di adesione e dunque il consenso sull'enunciata finalizzazione dei vari programmi verso la salvaguardia dei valori aziendali. Con lo strumento del piano di risanamento stragiudiziale attestato il legislatore si limita a farne discendere l'irrevocabilità degli atti che ne siano mera esecuzione ed opta per un requisito di serietà-attendibilità piuttosto modesto, poiché meramente estrinseco ed evidentemente riferito all'epoca della confezione del piano: è sufficiente che quest'ultimo *appaia*

idoneo a permettere il risanamento debitorio ed aziendale. A tal proposito la norma non precisa in alcun modo se la suddetta idoneità del piano debba apparire non solo all'esperto che deve attestarne la ragionevolezza, ma anche successivamente, pendente l'eventuale causa di revocatoria esperita dal curatore fallimentare, al giudice chiamato a decidere nel merito, oppure se, diversamente, il giudizio dell'esperto fidefaciente finisca per vincolare la pronuncia giurisprudenziale successiva in tema di revocatoria.

Il contrappeso alla unilateralità con cui il piano viene allestito e di fatto già consegue i suoi effetti di stabilizzazione degli atti, richiede un requisito attestativo alla cui messa a fuoco non si perviene però agevolmente. La norma giustappone alla caratteristica di apparente idoneità quella della *ragionevolezza*: mentre la prima dovrebbe risultare *ex se* dal piano stesso (cioè dal suo tenore descrittivo) la seconda attitudine dovrebbe provenire da una specifica attestazione.

Senonché all'interno della disciplina del "Piano stragiudiziale attestato", peraltro al pari di quanto previsto per gli "Accordi di ristrutturazione dei debiti" di cui all'art. 182 *bis* l. f., il legislatore della novella ha inspiegabilmente ommesso di indicare espressamente tra le attestazioni obbligatorie dell'esperto la garanzia in ordine alla veridicità dei dati aziendali che caratterizza diversamente, all'art. 161 l. f., la nuova procedura di concordato preventivo. Si tratta quindi di una evidente lacuna del legislatore che meriterebbe di essere al più presto colmata, dal momento che una corretta radiografia iniziale che rispecchi fedelmente e genuinamente non solo la situazione finanziaria, patrimoniale ed economica di partenza del debitore, ma anche tutti quelli che sono gli elementi presi in considerazione per la predisposizione del piano, costituisce un passaggio imprescindibile ai fini di una corretta valutazione in ordine alla ragionevolezza del piano stesso.

La disposizione codicistica di riferimento, il quarto comma dell'art. 2501-*bis* c.c., è dettata in tema di *merger leveraged buyout* e sembra limitarsi ad esigere che gli esperti chiamati a tale funzione certificatoria debbano appunto confermare secondo scienza ed esperienza che le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione siano state indicate in modo ragionevole. La norma civilistica, a sua volta, rinvia all'art. 2501-*sexies* c.c. che fissa sia requisiti per la nomina degli esperti sia una specifica fonte di responsabilità per i danni a terzi, secondo il paradigma dell'art. 64 c.p.c. (il consulente del giudice). Tale sistema di rimandi non appare però chiaramente evocato nella struttura del piano di risanamento attestato e già questa incertezza getta ombre sulla reale optabilità dell'istituto. Il rischio, paventabile, è che una volta individuata una apparente soluzione di equilibrio finanziario o dell'esposizione debitoria, compiuti gli atti dispersivi, l'impresa e la sua azienda possano essere abbandonate. Tale eventualità contraddice le generali finalità dell'intero Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35 intitolato all'insegna dello sviluppo economico, sociale e territoriale.

Non si ritiene poi che tale tipo di documento, il piano, possa essere ricondotto ad alcuna fattispecie di concordato, in quanto non si rinviene nessuna sorta di riferimento ai creditori, alle classi e a percentuali di soddisfo. Si tratta allora di un documento sottoscritto anche da un soggetto quale previsto dall'art. 2501-*sexies* c.c. che continua a rappresentare una autonoma ipotesi dell'imprenditore priva di riscontri oggettivi e valutativi di beni e valori aziendali. È invero del tutto oscuro quale sia la veste formale che tale atto deve assumere all'interno della gestione d'impresa e, se società, appunto dell'ente: non è chiaro se si tratta di un bilancio straordinario o di liquidazione, se deve essere adottato dall'assemblea e con quali maggioranze, se è nei poteri dell'organo di gestione, quale forme di pubblicità possa e debba rivestire.

La norma risulta altresì di scarsa qualità interpretativa circa i fenomeni e le situazioni debitorie e creditorie di un'impresa. Infatti, il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa non equivale al riequilibrio della sua situazione finanziaria.

Per *risanamento della esposizione debitoria* correntemente si intende la riduzione dell'esposizione che si realizza mediante la costante azione del *management* oppure il consolidamento dei debiti riconducibile all'impegno a non richiedere la restituzione del debito prima di un termine prestabilito da parte dei creditori oppure nella riduzione per un periodo più o meno lungo del tasso

di interesse. Inoltre, il risanamento della esposizione debitoria può ottenersi mediante la capitalizzazione dell'impresa.

Il risanamento della esposizione debitoria non è dunque il risultato della decisione dell'imprenditore di sistemare, anche con tagli, i debiti dell'impresa; si tratta invero di un processo composito di iniziative e di decisioni come ad esempio la capacità di autogenerazione, il recupero di fattori di successo, un rinnovato slancio e nuove motivazioni per le persone che condividono il lavoro in azienda, un clima di fiducia da parte dei soggetti esterni e il ripristino di oggettive condizioni di normalità-ottimizzazione-qualità-governance.

Non sembra che il piano previsto dalla norma in esame sia caratterizzato da questi fattori ed elementi vitali per il recupero dell'azienda che deve avvenire prima della sistemazione finanziaria o debitoria.

Per *riequilibrio della situazione finanziaria* si intende, invece, una situazione finanziaria in grado di migliorarsi anche nel breve o medio periodo. Con l'equilibrio finanziario si valuta il grado di indebitamento dell'impresa. Più alto è il rapporto tra capitale di terzi ed il capitale proprio, più elevato si mostrerà il rischio aziendale. Il grado di equilibrio finanziario può essere studiato attraverso l'indicatore "coefficiente di indebitamento" dato dal rapporto capitale di terzi e capitale proprio. Ad esempio, per la realtà italiana, un'impresa è finanziariamente equilibrata se questo indice è inferiore a tre. Ancora, l'accertamento di una complessiva gestione finanziaria negativa, con impatto sulla solvibilità aziendale in termini di depauperamento delle liquidità, perviene attraverso l'analisi di indici quali:

- a) il rapporto tra capitale circolante e debiti a breve termine (*indice di liquidità generale*)
- b) il rapporto tra disponibilità primarie - ovvero somme liquide e crediti - e debiti a breve termine (*acid test*).

Di converso, il disequilibrio finanziario è un'alterazione del ritmo e dell'entità dei flussi di entrata e dei flussi di uscita, che provengono dai circuiti operativi della gestione.

Quello che rileva è allora la mancanza, nella disposizione in esame, del riferimento a criteri in grado di rappresentare e motivare in modo trasparente e sostenibile il risanamento ed il riequilibrio della finanza aziendale.

Anche la terminologia a tal fine usata, *esposizione debitoria* e *situazione finanziaria*, rappresenta concetti diversi per elementi e componenti patrimoniali attivi e passivi, seppure in parte connessi. Mentre infatti la situazione finanziaria dipende dall'esposizione debitoria dell'impresa, sussiste l'alto rischio che il piano non dia informazioni trasparenti e corrette circa la situazione patrimoniale attiva e dei debiti.

	Art. 53 (Introduzione dell'articolo 67-bis)
	1. Dopo l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:
	<i>67-bis. Patrimoni destinati ad uno specifico affare.</i>
	<i>Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società.</i>

RELAZIONE GOVERNATIVA

Tenuto conto della previsione di delega secondo cui occorre introdurre la disciplina dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, il nuovo articolo 67-*bis*, estende l'ambito delle revocatorie fallimentari anche agli atti dispositivi che incidono sul patrimonio destinato ad uno specifico affare, ai sensi dell'art. 2447-*bis*, primo comma, lett. a), c.c. solo allorquando pregiudicano il patrimonio della società.

Si precisa altresì che il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria è rappresentato dalla conoscenza dello stato di insolvenza della società.

CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI GRUPPO DI LAVORO DECRETI COMPETITIVITA'

OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA RIFORMA ORGANICA DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

(esame delle disposizioni effettuato nelle sedute del 8 e 9 novembre 2005)

Profili critici.

L'art. 67-*bis* l.f. pone indubbiamente elementi di discontinuità e di contraddittorietà con la disciplina generale delle azioni revocatorie; non s'intende, ad es., perché l'alienazione di un immobile *ex art. 67 co. 3, lett. c)*, l.f. sia generalmente ritenuta innocua ma non anche quando sia disposta nell'ambito di un patrimonio destinato. Non è peraltro chiaro se quanto recuperato sia a vantaggio della massa sociale o dei creditori particolari del patrimonio separato in sede di liquidazione.

Sconcerta inoltre che il *dies a quo* per la decadenza dell'azione revocatoria venga ravvisato in un momento (quello del compimento dell'atto revocabile) in cui l'azione di massa non poteva ovviamente essere ancora esercitata (cfr. art. 2935 c.c.) ed invero è la stessa, apparente, migrazione dell'istituto nell'ambito della decadenza (art.2964 c.c.) a destare perplessità. Da un lato infatti viene avvantaggiata la stabilità degli atti compiuti dall'insolvente, a svantaggio delle aspettative di ripristino della *par condicio* che si traducano in azioni giudiziali esperite dal curatore troppo tardi o a ridosso (come talora accade) degli attuali termini di prescrizione, ma dall'altro non si tiene conto di una grave incoerenza tra l'ordinario termine di prescrizione (quinquennale) delle azioni e la decadenza (infatti così divenuta) dell'azione revocatoria. Manca un contrappeso con la perpetuità dell'eccezione e la norma sembra dunque destinata, tenuto conto della riduzione del periodo sospetto, ad applicarsi ai casi di consecuzione di procedure, non dandosi altrimenti – in via pratica – casi di quinquennio dall'atto tuttora compreso nell'intervallo temporale del nuovo art.67 co.1 e 2 l.f.

Vecchio testo	<i>Articolo non modificato</i>
68. Pagamento di cambiale scaduta.	68. Pagamento di cambiale scaduta.
In deroga a quanto disposto dall' art. 67, secondo comma, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l' azione cambiaria di regresso. In tal caso, l' ultimo obbligato in via di	<i>In deroga a quanto disposto dall'art. 67, secondo comma, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso,</i>

regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.	<i>l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.</i>
---	---

Vecchio testo	Articolo 54 (Modifiche all'articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
	1. L'articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
69. Atti compiuti tra coniugi.	69. Atti compiuti tra i coniugi.
Gli atti previsti dall'art. 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava una impresa commerciale, sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito.	<i>Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito.</i>
Se il marito esercitava un'impresa commerciale al tempo della celebrazione del matrimonio o se ha iniziato l'esercizio di un'impresa commerciale nell'anno successivo, l'ipoteca legale per la dote della moglie non si estende ai beni pervenuti al marito durante il matrimonio per titolo diverso da quello di successione o donazione.	
Nei casi suddetti la moglie non può esercitare nel fallimento alcuna azione per i vantaggi derivanti a suo favore dal contratto di matrimonio e i creditori non possono valersi dei vantaggi derivanti dallo stesso contratto a favore del marito.	

RELAZIONE GOVERNATIVA

La modifica apportata adegua il primo comma dell'articolo in esame al dispositivo della sentenza n. 100/1993 della Consulta che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso “nella parte in cui non comprende nel proprio ambito di applicazione gli atti a titolo gratuito compiuti tra i coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale”.

	Art.55 (Introduzione dell'articolo 69-bis)
--	---

	1. Dopo l'articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:
	69-bis. Decadenza dall'azione
	<i>Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.</i>

RELAZIONE GOVERNATIVA

Per quanto attiene alla revocatoria, la cui disciplina ha già formato oggetto del recente intervento normativo contenuto nel decreto legge n. 35/05, convertito nella legge n. 80 del 2005 e tenuto conto dei limiti assai ristretti di intervento concessi dalla norma di delega, sostanzialmente limitati alla sola possibilità di abbreviare i termini per la proposizione dell'azione, secondo la linea di intervento legislativo già in larga parte attuata dai provvedimenti normativi innanzi citati, si è ritenuto di precisare che le azioni revocatorie non possono essere ulteriormente promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.

Vecchio testo	Articolo non modificato
70. Effetti della revocazione.	70. Effetti della revocazione.
La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle società previste dall' articolo 1 dell' legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.	<i>La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle società previste dall' articolo 1 dell' legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.</i>
Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito.	<i>Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito.</i>
Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l' ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d' insolvenza, e l' ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d' insinuare al passivo un credito d' importo corrispondente a quanto restituito.	<i>Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l' ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d' insolvenza, e l' ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d' insinuare al passivo un credito d' importo corrispondente a quanto restituito.</i>

	<p><i>Art. 56</i> (Abrogazione dell'articolo 71 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)</p>
	<p>1. L'articolo 71 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.</p>
<p><i>71. Effetti della revocazione.</i></p>	
<p>Colui che per effetto della revoca prevista nelle disposizioni precedenti ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito.</p>	

RELAZIONE GOVERNATIVA

Contiene l'abrogazione espressa dell'articolo 71 l. fall. – recante “Effetti della revocazione” –, il cui contenuto è stato sostanzialmente riprodotto nell'articolo 70, secondo comma, l. fall., come modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. b) del decreto-legge n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2005.

Titolo II
DEL FALLIMENTO
Capo III
DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO
Sezione IV
DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO SUI RAPPORTI GIURIDICI
PREESISTENTI

Vecchio testo	Art. 57 D.Lgs. (Modifiche all'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
	1. L'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
<i>72. Vendita non ancora eseguita da entrambi i contraenti.</i>	<i>72. Rapporti pendenti.</i>
Se un contratto di vendita è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando il compratore è dichiarato fallito, il venditore ha diritto a compiere la sua prestazione, facendo valere nel passivo del fallimento il suo credito per il prezzo.	<i>Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo.</i>
Se egli non intende valersi di tale diritto, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con la autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare in luogo del fallito nel contratto assumendone tutti gli obblighi relativi, ovvero di sciogliersi dal medesimo.	
Il venditore può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore ad otto giorni, decorso il quale il contratto s' intende sciolto.	<i>Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.</i>
	<i>La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche al contratto preliminare salvo quanto previsto nell'articolo 72 bis.</i>
In caso di fallimento del venditore, se la cosa	<i>In caso di scioglimento, il contraente ha diritto</i>

<p>venduta è già passata in proprietà del compratore, il contratto non si scioglie. Se la cosa venduta non è passata in proprietà del compratore, il curatore ha la scelta fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto. In caso di scioglimento del contratto il compratore ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.</p>	<p><i>di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento.</i></p>
	<p><i>L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore , fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V della presente legge.</i></p>
	<p><i>Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.</i></p>
<p>Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile e il curatore, ai sensi del precedente comma, scelga lo scioglimento del contratto, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.</p>	<p><i>Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell' articolo 2645bis del codice civile e il curatore, ai sensi del precedente comma, scelga lo scioglimento del contratto, l' acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all' articolo 2775bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.</i></p>

RELAZIONE GOVERNATIVA

L'articolo in commento apre la sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare dedicata agli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti.

La vigente legge fallimentare nel disciplinare la sorte dei rapporti giuridici pendenti alla data del fallimento si è astenuta dal dettare regole di carattere generale ed ha stabilito invece discipline specifiche per singoli contratti.

Non essendo state previste regole per ciascuno dei contratti disciplinati dal codice civile, si sono venuti così a determinare due inconvenienti, da un lato, è stata lasciata priva di regolamentazione una parte di contratti, dall'altro e nel contempo, si è lasciata nell'incertezza la sorte dei nuovi contratti venuti ad esistenza in tempi recenti. E' così spettato all'interprete e alla giurisprudenza

trarre dalla disciplina dei singoli contratti, e fondamentalmente da quella del contratto di vendita, alcune indicazioni di carattere generale dirette a riempire gli spazi vuoti lasciati dalla legge.

La novella intende porre rimedio a tali carenze, e se da un canto ripropone regole già presenti nell'attuale disciplina, dall'altro canto introduce significative modifiche al sistema vigente, recependo in buona misura alcune delle soluzioni elaborate dalla giurisprudenza.

In tale quadro, viene così prevista, in primo luogo, una regola generale presente in molti ordinamenti, secondo la quale la decisione in ordine alla sorte dei rapporti giuridici in corso di esecuzione alla data di apertura del fallimento, e quindi la scelta tra subingresso della procedura nel rapporto e scioglimento, sono rimesse alla decisione del curatore, previa autorizzazione da parte del comitato dei creditori.

In ossequio al dettato dei criteri di delega, la decisione del curatore è soggetta all'autorizzazione non più del giudice delegato bensì del comitato dei creditori, ed è questo un punto qualificante del nuovo assetto dei rapporti tra gli organi della procedura e del ruolo rilevante attribuito dalla riforma ai rappresentanti dei creditori.

Conseguentemente, si dispone che il contratto resti sospeso fino a quando il curatore abbia effettuato tale scelta, restando fermo il principio che l'eventuale subingresso dovrà avvenire con l'assunzione in capo alla procedura di tutti gli obblighi relativi.

Viene confermata anche la regola secondo la quale la stessa soluzione è espressamente estesa al contratto preliminare, salvo quanto previsto dall'articolo 72-bis relativamente ai contratti concernenti gli immobili da costruire.

Viene inoltre ampliato il termine assegnato al curatore per decidere se sciogliersi o meno dal vincolo contrattuale.

Al contraente *in bonis* viene riconosciuto il diritto di veder conservati gli effetti dell'azione di risoluzione promossa prima dell'apertura della procedura, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale già radicatosi sotto la vigente disciplina.

Al contrario, in relazione all'uso corrente di clausole contrattuali che prevedono la risoluzione dei contratti in corso a seguito dell'apertura di una procedura liquidatoria si è ritenuto che dovesse essere privilegiato l'interesse della procedura ad operare la scelta tra subingresso e scioglimento, disponendosi così l'inefficacia di tali clausole.

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE
PROCEDURE CONCORSUALI
GRUPPO DI LAVORO DECRETI COMPETITIVITA'**

**OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA
RIFORMA ORGANICA DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI**

(esame delle disposizioni effettuato nelle sedute del 8 e 9 novembre 2005)

Commento

Nel disciplinare gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti il novellato art. 72 l. f. stabilisce che se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti e viene dichiarato il fallimento di una di esse, l'esecuzione del contratto stesso rimane sospesa sino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo.

Il contraente, tuttavia, può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto s'intende sciolto. In

quest'ultima circostanza il terzo contraente ha diritto di insinuarsi al passivo del fallimento facendo valere il credito discendente dal mancato adempimento.

L'azione di risoluzione del contratto, promossa antecedentemente la dichiarazione di fallimento nei confronti della parte inadempiente, spiega i propri effetti anche nei confronti del curatore fallimentare, fatta salva, nelle ipotesi previste, l'efficacia della trascrizione della domanda, ancorché l'eventuale domanda di restituzione di somme ovvero il risarcimento del danno debbano essere proposte dal terzo contraente nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo V della legge fallimentare in tema di accertamento del passivo.

Del tutto inefficaci nei confronti della procedura sono invece le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dalla dichiarazione di fallimento del debitore. Peraltro, salvo quanto previsto dal successivo art. 72 *bis* l. f., la norma in esame trova nondimeno applicazione anche alla fattispecie del contratto preliminare.

Infine, se un immobile è stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'art. 2645-*bis* c.c. ed il curatore del fallimento abbia optato per lo scioglimento del contratto, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo della suddetta procedura, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno, godendo del privilegio di cui all'art. 2775-*bis* c.c., a condizione però che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.

Profili critici.

La generica formulazione della direttiva contenuta nella legge delega non permette, diversamente da quanto sarebbe stato auspicabile, di verificare la conformità delle disposizioni contenute nella sezione IV del capo III della legge fallimentare ai principi guida ed agli obiettivi che avrebbero dovuto, con riguardo al tema in oggetto, ispirare il legislatore delegato nella formulazione dei decreti legislativi.

Quanto invece alla disposizione in esame non può essere condivisa la scelta di demandare l'autorizzazione del curatore al subentro ovvero allo scioglimento dal contratto ad un organo qual è quello del comitato dei creditori, privo il più delle volte delle necessarie competenze tecnico-giuridiche, con il rischio di una perdita non solo in termini di efficienza del procedimento ma anche di trasparenza del medesimo.

Per di più, privilegiare l'obiettivo di condurre il curatore ad operare una scelta tra subingresso o scioglimento, disponendo in tal modo l'inefficacia di talune clausole contrattuali che prevedono la risoluzione dei contratti pendenti in conseguenza della sentenza dichiarativa di fallimento, come dispone il novellato art. 72 l. f., potrebbe condurre da un lato a far sì che il curatore debba operare una scelta forzata non sempre funzionale per la procedura, e dall'altro a scoraggiare il terzo ad intraprendere un'iniziativa economica con un soggetto in crisi, da formalizzare in un impegno vincolante tra le parti, dal momento che la prosecuzione o meno nel contratto sarebbe comunque subordinata alla decisione del curatore previa autorizzazione del comitato dei creditori.

Vecchio testo	Art. 58 (Modifiche all'articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, introdotto dall'articolo 11 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122)
	1. L'articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.

	267, introdotto dall'articolo 11 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, è sostituito dal seguente:
	<i>72 bis. Fallimento del venditore e contratti relativi ad immobili da costruire.</i>
	<i>In caso di fallimento del venditore, se la cosa venduta è già passata in proprietà del compratore, il contratto non si scioglie.</i>
	<i>Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile e il curatore, a norma dell'articolo 72, scelga lo scioglimento del contratto, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno. All'acquirente spetta il privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento .</i>
	<i>In caso di situazione di crisi del costruttore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 2 agosto 2004, n. 210, il contratto si intende sciolto se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.</i>

RELAZIONE GOVERNATIVA

L'articolo in commento relativo ai contratti concernenti gli immobili da costruire detta disposizioni con gli addendi suggeriti dal d.lgs. n. 122 del 2005 il cui impianto è stato importato all'interno della legge fallimentare.

CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE PROCEDURE CONCORDATE GRUPPO DI LAVORO DECRETI COMPETITIVITA'

OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA RIFORMA ORGANICA DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCORDATE

(esame delle disposizioni effettuato nelle sedute del 8 e 9 novembre 2005)**Commento**

Il contratto di vendita non si scioglie per effetto del fallimento del venditore, qualora la cosa venduta sia già passata in proprietà del compratore.

Peraltro, nell'ipotesi in cui l'immobile sia stato oggetto di un contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis c.c. ed il curatore abbia scelto, a norma dell'art. 72 l. f., lo scioglimento dal suddetto contratto, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo della procedura fallimentare, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno.

Tale credito, nel caso in cui gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento, è assistito dal privilegio di cui all'art. 2775-bis c.c.

Infine, nell'ipotesi in cui il costruttore versi in situazione di crisi ai sensi dell'art. 2, comma uno, lett. c), della legge 2 agosto 2004, n. 210, il contratto deve intendersi sciolto se, prima che il curatore comunichi la propria decisione in relazione all'esecuzione ovvero allo scioglimento del contratto medesimo, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore del fallimento. In ogni caso la fideiussione di cui sopra non può essere escussa dopo che il curatore abbia comunicato di voler dare esecuzione al contratto.

Profili critici

L'articolo in commento importa all'interno della procedura concorsuale le norme in tema di fallimenti immobiliari oggetto dell'apposita disciplina di cui alla legge n. 210/2004, rendendo pertanto necessario un opportuno collegamento tra i due istituti

Vecchio testo	Art. 59 (Introduzione degli articoli 72-ter e 72-quater)
	1. Dopo l'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i seguenti.
	72-ter. Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
	<i>Il fallimento della società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all'articolo 2447-bis, primo comma, lettera b) del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione.</i>
	<i>In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società assumendone gli oneri relativi.</i>
	<i>Ove il curatore non subentri nel contratto, il</i>

	<i>finanziatore può chiedere al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare l'operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore può trattenere i proventi dell'affare e può insinuarsi al passivo del fallimento in via chirografaria per l'eventuale credito residuo.</i>
	<i>Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.</i>
	<i>Qualora, nel caso di cui al primo comma, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste nel secondo e nel terzo comma, si applica l'articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile.</i>

RELAZIONE GOVERNATIVA

La novella (n.d.r. art. 72-ter) imprime una speciale disciplina agli effetti del fallimento sugli finanziamenti destinati ad uno specifico affare. Viene così stabilito che il fallimento della società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all'art. 2447-bis, I comma, lett. b) del codice civile quando impedisce la continuazione o la realizzazione dell'operazione.

In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere se subentrare nel contratto in luogo della società assumendone i relativi oneri.

Nell'ipotesi il cui il curatore non subentri nel contratto, il finanziatore può chiedere al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare l'operazione in proprio o affidandola a terzi. Al finanziatore in tal caso sono garantiti i proventi dell'affare e la possibilità di insinuazione al passivo del fallimento in via chirografaria per l'eventuale credito residuo.

Nei casi in cui il curatore decida di subentrare o non subentrare all'affare resta ferma la salvaguardia prevista dai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 2447-decies del codice civile.

Nella ipotesi in cui l'operazione non possa essere né realizzata né continuata si applica il sesto comma dell'art. 2447-decies del codice civile.

CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE PROCEDURE CONCURSUALI GRUPPO DI LAVORO DECRETI COMPETITIVITA'

OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA RIFORMA ORGANICA DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCURSUALI

(esame delle disposizioni effettuato nelle sedute del 8 e 9 novembre 2005)

Commento

Il primo comma della norma in esame sancisce lo scioglimento del contratto di finanziamento di uno specifico affare a seguito del fallimento della società, qualora tale evento impedisca la realizzazione o la continuazione dell'operazione. In caso contrario, tuttavia, il curatore della

procedura, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in oggetto, in luogo della società, assumendone i relativi oneri.

Qualora ciò non avvenga, il finanziatore può richiedere al giudice delegato, sentito il parere del comitato dei creditori, di realizzare o continuare l'operazione, in proprio ovvero affidandola a terzi, trattenendo i proventi dell'affare ed insinuandosi al passivo del fallimento in via chirografaria per l'eventuale credito residuo.

Nell'ipotesi di subingresso del curatore della procedura nel contratto di finanziamento ovvero di prosecuzione di quest'ultimo da parte del finanziatore, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447-*decies*, terzo, quarto e quinto comma, c.c.

Qualora, invece, il fallimento della società impedisca la realizzazione ovvero la continuazione dell'operazione, decretando quindi, a norma del primo comma della disposizione in esame, lo scioglimento del contratto di finanziamento di uno specifico affare, e non si verifichi il subingresso del curatore della procedura ovvero del finanziatore, si applica l'articolo 2447-*decies*, sesto comma, c.c.

Profili critici.

Quanto ai profili critici appare innanzitutto censurabile la scelta del legislatore della novella di codificare gli effetti del fallimento della società sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare e non anche sui cosiddetti patrimoni separati. Infatti, la legge delega riferendosi espressamente ai patrimoni destinati ad uno specifico affare, sembrerebbe riferirsi ad entrambe le fattispecie previste dall'art. 2447-*bis* c.c., e quindi tanto ai patrimoni di cui alla lett. a), quanto ai contratti relativi al finanziamento di uno specifico affare di cui alla lett. b).

Si viene in tal modo a creare una lacuna normativa che necessiterebbe di essere colmata al più presto.

In secondo luogo è doveroso sottolineare come, a differenza di quanto previsto per gli altri rapporti giuridici pendenti alla data di dichiarazione di fallimento, qui la scelta da parte del curatore di subentrare nel contratto di finanziamento non sia sottoposta alla preventiva autorizzazione del comitato dei creditori, il quale è chiamato semplicemente ad esprimere il proprio parere. Si tratta di una differenza di previsione all'apparenza irragionevole, né spiegata nella relazione di accompagnamento. Si potrebbe forse ipotizzare che il subingresso da parte del curatore del fallimento nel contratto in esame vincola la procedura in modo meno rischioso rispetto al subingresso in un qualsiasi altro contratto, ma è una tesi non fondata su alcuna seria prospettazione della natura di tali contratti.

Al di là di tali considerazioni non si può fare a meno di chiedersi se il curatore del fallimento della società possa proseguire lo specifico affare anche in assenza di una temporanea continuazione dell'esercizio provvisorio dell'impresa, punto dunque problematico.

Vecchio testo	Art. 59 (Introduzione degli articoli 72-ter e 72-quater)
	1. Dopo l'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i seguenti.
	72 quater. Locazione finanziaria.
	<i>Al contratto di locazione finanziaria si applica,</i>

	<i>in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'articolo 72. Se è disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto.</i>
	<i>In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a).</i>
	<i>Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.</i>
	<i>In caso di fallimento delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue; l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.</i>

RELAZIONE GOVERNATIVA

L'articolo in esame (n.d.r. 72-quater) reca la peculiare disciplina in materia di locazione finanziaria. Nel primo comma, per l'ipotesi in cui si verifichi il fallimento dell'utilizzatore si rinvia alla regola generale dettata dall'articolo 72. Nel caso in cui sia disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa, il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto.

Sciolto il contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene, rimanendo tenuto a versare alla curatela, l'eventuale differenza tra la maggior somma, ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso rispetto al credito residuo.

Per converso, lo stesso concedente può insinuarsi nello stato passivo per la differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dall'allocazione del bene.

In caso di fallimento delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto, compreso quello a carattere traslativo, prosegue e l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE
PROCEDURE CONCURSUALI
GRUPPO DI LAVORO DECRETI COMPETITIVITA'**

OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA RIFORMA ORGANICA DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

(esame delle disposizioni effettuato nelle sedute del 8 e 9 novembre 2005)

Commento

Al contratto di locazione finanziaria si applicano, nell'ipotesi di fallimento dell'utilizzatore, le disposizioni di cui al novellato art. 72 l. f. Tuttavia, qualora sia disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa, il contratto in esame continua ad avere esecuzione, salvo che il curatore fallimentare dichiari di volersi sciogliere dal medesimo. In tale circostanza, il concedente da un lato ha diritto alla restituzione del bene e dall'altro è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso ed il credito residuo in linea capitale.

Alle somme già riscosse trova applicazione l'esenzione da revocatoria di cui all'art. 67, terzo comma, lett. a) in forza della quale non sono soggetti a revoca i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso.

Inoltre, il concedente ha diritto di insinuarsi al passivo del fallimento per la differenza fra il credito vantato alla data di fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.

Diversamente, nel caso di fallimento delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto, incluso quello a carattere traslativo, prosegue, con la conseguenza che l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.

Profili critici.

Non può escludersi un contenzioso relativo alla determinazione dell'obbligo di restituzione, da parte del concedente ed in caso di scioglimento contrattuale, del supero rispetto al credito residuo in linea capitale. Al di là della evidente utilizzazione di un lessico più proprio della prassi aziendalistica che della tradizione giuridica, si segnala l'incertezza del computo del ricavo connesso ad altra <<collocazione>> del bene, un'eventualità frequente se il bene fosse inserito dal curatore in una vendita d'azienda o in un conferimento in società o per concordato, con difficoltà di risalire al suo valore specifico ed a quello conseguito in una procedura competitiva. Né miglior sorte consegue il tentativo di spiegazione di altro termine, la <<allocazione del bene>>, fonte di ricavi cui commisurare l'entità del credito di insinuazione, che andrebbe tra l'altro a determinarsi senza un preciso ambito temporale.

Vecchio testo	Art. 60 (Modifiche all'articolo 73 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
	1. All'articolo 73, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: "del giudice delegato; ma" sono sostituite dalle seguenti: "del comitato dei creditori".
73. Vendita a termine o a rate.	73. Vendita a termine o a rate
In caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il	<i>In caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il</i>

curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del giudice delegato; ma il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale.	<i>curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale.</i>
Nella vendita a rate con riserva della proprietà il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto.	<i>Nella vendita a rate con riserva della proprietà il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto.</i>

RELAZIONE GOVERNATIVA

In ossequio al dettato dei criteri di delega, la decisione del curatore nell'ipotesi di contratto a termine o rate è soggetta all'autorizzazione non più del giudice delegato bensì del comitato dei creditori, ed è questo un ulteriore punto qualificante del nuovo assetto dei rapporti tra gli organi della procedura e del ruolo rilevante attribuito dalla riforma ai rappresentanti dei creditori. Viene riproposta, per il resto, la disciplina attuale.

CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE PROCEDURE CONCORDATARIE GRUPPO DI LAVORO DECRETI COMPETITIVITA'

OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA RIFORMA ORGANICA DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCORDATARIE

(esame delle disposizioni effettuato nelle sedute del 8 e 9 novembre 2005)

Commento

Il novellato art. 73 l. f. stabilisce che in caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può subentrare nel contratto. Il venditore, tuttavia, può chiedere cauzione, a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Nella vendita a rate il fallimento del venditore non determina lo scioglimento del contratto.

La sorte delle vendite a consegne ripartite e del contratto di somministrazione è, invece, regolata dall'art. 74 l. f., il quale dopo aver rinviato alla disciplina di cui all'art. 72 l. f., precisa che se il curatore del fallimento subentra nei contratti in oggetto, il medesimo deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati.

Profili critici.

Si ribadisce la scelta assolutamente censurabile di sottoporre la decisione del curatore in merito alla prosecuzione o allo scioglimento dei suddetti contratti all'autorizzazione del comitato dei creditori.

Vecchio testo	Art. 61 (Modifiche all'articolo 74 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
	1. All'articolo 74 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

	<p>a) al primo comma, le parole: “dei commi secondo, terzo e quarto dell’art. 72” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 72, primo e secondo comma”;</p> <p>b) il secondo comma è sostituito dal seguente: “Se il curatore subentra, deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati.”.</p>
74. Contratto di somministrazione.	74. Contratto di somministrazione.
Nelle vendite a consegne ripartite e nel contratto di somministrazione si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell’art. 72.	<i>Nelle vendite a consegne ripartite e nel contratto di somministrazione si applicano le disposizioni dell’articolo 72, primo e secondo comma.</i>
Tuttavia il curatore che subentra deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute.	<i>Se il curatore subentra, deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati.</i>

RELAZIONE GOVERNATIVA

In tema di contratto di somministrazione la modifica del primo comma dell’articolo in commento è conseguenza del nuovo assetto impresso all’articolo 72 della legge fallimentare.

La previsione contenuta nel secondo comma viene opportunamente integrata con il richiamo all’ipotesi in cui oggetto del contratto sia la prestazione dei “servizi”.

Vecchio testo	Articolo non modificato
75. Restituzione di cose non pagate.	75. Restituzione di cose non pagate.
Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima della dichiarazione di fallimento di questo, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, né altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, sempreché egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.	<i>Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima della dichiarazione di fallimento di questo, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, né altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, sempreché egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.</i>

Vecchio testo	Art. 62 (Modifiche all’articolo 76 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
	1. All’articolo 76 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al primo comma, le parole “è risolto” sono sostituite

	dalle seguenti: “si scioglie”.
76. Contratto di borsa a termine.	76. Contratto di borsa a termine.
Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, è risolto alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento è versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o è ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario.	<i>Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, si scioglie alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data della dichiarazione di fallimento è versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o è ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario.</i>

RELAZIONE GOVERNATIVA

Gli interventi emendativi contenuto negli articoli in esame sono di carattere redazionale.

Vecchio testo	Art. 63 (Modifiche all'articolo 77 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
	1. All'articolo 77 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al secondo comma la parola “Egli” è sostituita dalla seguente: “L'associato”.
77. Associazione in partecipazione. La associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell' associante. L' associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti, la quale non è assorbita dalle perdite a suo carico.	77. Associazione in partecipazione. <i>L'associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell'associante. L'associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti, la quale non è assorbita dalle perdite a suo carico.</i>
Egli è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico.	L'associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico.
Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall' art. 150.	<i>Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall'art. 150.</i>

RELAZIONE GOVERNATIVA

Gli interventi emendativi contenuto negli articoli in esame sono di carattere redazionale.

Vecchio testo	Art. 64 (Modifiche all'articolo 78 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
	1. L'articolo 78 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

78. Conto corrente, mandato, commissione.	78. Conto corrente, mandato, commissione.
I contratti di conto corrente, di mandato e di commissione si sciolgono per il fallimento di una delle parti.	<i>I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti.</i>
	<i>Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario.</i>
	<i>Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario è trattato a norma dell'articolo 111 n.1 per l'attività compiuta dopo il fallimento.</i>

RELAZIONE GOVERNATIVA

All'articolo in commento è stata data una nuova configurazione comprendendo nella previsione normativa anche il contratto di conto corrente bancario e per quanto riguarda il contratto di mandato, innovando alla precedente disciplina, con l'introdurre una distinzione tra il fallimento del mandatario e quello del mandante.

Nel primo caso il contratto si scioglie, nel secondo è rimessa al curatore la facoltà di subentrare nel contratto e nell'ipotesi affermativa, il credito del mandatario è inserito fra quelli prededucibili per l'attività compiuta dopo il fallimento a norma dell'articolo 111, n. 1).

CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE PROCEDURE CONCORDATE GRUPPO DI LAVORO DECRETI COMPETITIVITA'

OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA RIFORMA ORGANICA DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCORDATE

(esame delle disposizioni effettuato nelle sedute del 8 e 9 novembre 2005)

Commento

Nell'ambito del contratto di mandato, innovando la precedente disciplina, il legislatore delegato introduce la distinzione tra fallimento del mandatario, nel qual caso il contratto si scioglie e fallimento del mandante, la cui decisione in ordine all'eventuale prosecuzione o meno è rimessa al curatore con la conseguenza che nell'ipotesi di subentro il credito del mandatario per l'attività compiuta successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento sarà prededucibile.

Profili critici.

È censurabile la sottoposizione della decisione del curatore in merito alla prosecuzione ovvero allo scioglimento dai suddetti contratti all'autorizzazione del comitato dei creditori.

Circa la natura prededucibile dei crediti che sorgono dai contratti in cui il curatore subentra (ex art.78 l.f.) attenzione andrà riposta ad evitare che le correlative controprestazioni non siano rifiutate

dal mandatario o commissionario in mancanza di una sinallagmatica prestazione pecuniaria del curatore, eventualità spesso preclusa da una situazione di cassa iniziale non attiva.

Vecchio testo	Art. 65 (Modifiche all'articolo 79 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
	1. All'articolo 79 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: "il giorno della dichiarazione di fallimento" sono sostituite dalle seguenti: "dal giorno della dichiarazione di fallimento"; b) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il credito è regolato a norma dell'articolo 111, n. 1."
79. Possesso del fallito a titolo precario.	79. Possesso del fallito a titolo precario.
Se le cose delle quali il fallito deve la restituzione non si trovano più in suo possesso il giorno della dichiarazione di fallimento e il curatore non può riprenderle, l' avente diritto può far valere nel passivo il credito per il valore che la cosa aveva alla data della dichiarazione del fallimento.	<i>Se le cose delle quali il fallito deve la restituzione non si trovano più in suo possesso dal giorno della dichiarazione di fallimento e il curatore non può riprenderle, l' avente diritto può far valere nel passivo il credito per il valore che la cosa aveva alla data della dichiarazione del fallimento.</i>
Se il possesso della cosa è cessato dopo l' apposizione dei sigilli, l' avente diritto può chiedere l' integrale pagamento del valore della cosa.	<i>Se il possesso della cosa è cessato dopo l' apposizione dei sigilli, l' avente diritto può chiedere l' integrale pagamento del valore della cosa e il credito è regolato a norma dell'articolo 111, n. 1.</i>
Sono salve le disposizioni dell' art. 1706 del codice civile.	<i>Sono salve le disposizioni dell' art. 1706 del codice civile.</i>

RELAZIONE GOVERNATIVA

In tema di possesso del fallito a titolo precario, l'innovazione consiste nell'inserimento del credito dell' avente diritto fra quelli prededucibili nel caso in cui il possesso della cosa sia cessato dopo l' apposizione dei sigilli ed al terzo spetti l' integrale pagamento della cosa a norma dell' articolo 111, n. 1).

Vecchio testo	Art. 66 (Modifiche all'articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
	1. L' articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
80. Contratto di locazione di immobili.	80. Contratto di locazione di immobili.

<p>Il fallimento del locatore, salvo patto contrario non scioglie il contratto di locazione d'immobili, ma il curatore subentra nel contratto.</p>	<p><i>Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto.</i></p>
<p>In caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un giusto compenso, che nel dissenso fra le parti è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il credito per il compenso è privilegiato a norma dell'art. 2764 del codice civile.</p>	<p><i>In caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il credito per l'indennizzo è regolato dall'articolo 111, n. 1 e dall'articolo 2764 del codice civile.</i></p>

RELAZIONE GOVERNATIVA

All'articolo in commento è stata data una nuova configurazione, innovando alla precedente disciplina, con l'introdurre una distinzione tra il fallimento del locatore e quello del conduttore. Nel primo caso il contratto di locazione di immobili non si scioglie e il curatore subentra nel contratto, nel secondo caso, è rimessa al curatore la facoltà in qualunque tempo di recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso che, nel dissenso delle parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. In tale ipotesi, il credito per l'indennizzo è inserito fra quelli preeducibili a norma dell'articolo 111, n. 1).

CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE PROCEDURE CONCORDATARIE GRUPPO DI LAVORO DECRETI COMPETITIVITA'

OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA RIFORMA ORGANICA DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCORDATARIE

(esame delle disposizioni effettuato nelle sedute del 8 e 9 novembre 2005)

Commento

Il contratto di locazione immobiliare, ai sensi del novellato art. 80 l. f., non si scioglie per effetto del fallimento del locatore ed il curatore subentra nel medesimo.

Al contrario, nell'ipotesi di fallimento del conduttore, il curatore della procedura può recedere dal contratto in qualsiasi momento, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso; equo indennizzo che in caso di dissenso fra le parti oltre ad essere determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati, costituisce un credito privilegiato *ex art. 2764 c.c.* da pagarsi in precedenza a norma dell'art. 111, n. 1) l. f.

Profili critici.

È censurabile la sottoposizione della decisione del curatore in merito alla prosecuzione ovvero allo scioglimento dai suddetti contratti all'autorizzazione del comitato dei creditori.

Circa la natura preeducibile dei crediti che sorgono dai contratti in cui il curatore subentra (*ex art. 78 l.f.*) attenzione andrà riposta ad evitare che le correlative controprestazioni non siano rifiutate

dal mandatario o commissionario in mancanza di una sinallagmatica prestazione pecuniaria del curatore, eventualità spesso preclusa da una situazione di cassa iniziale non attiva.

Vecchio testo	Art. 67 (Introduzione dell'articolo 80-bis)
	1. Dopo l'articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:
	80 bis . Contratto di affitto d'azienda.
	<i>Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall'articolo 111, n. 1.</i>

RELAZIONE GOVERNATIVA

L'articolo in rassegna introduce ex novo la disciplina degli effetti del fallimento in materia di contratto di affitto di azienda, prevedendo che il fallimento non è causa di scioglimento del contratto, ma che entrambe le parti possono recedere entro un termine di sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che nel dissenso delle parti è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati.

Il credito per l'equo indennizzo è inserito fra quelli prededucibili a norma dell'articolo 111, n. 1).

CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE PROCEDURE CONCORDATE GRUPPO DI LAVORO DECRETI COMPETITIVITA'

OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA RIFORMA ORGANICA DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCORDATE

(esame delle disposizioni effettuato nelle sedute del 8 e 9 novembre 2005)

Commento

Per quanto riguarda, invece, il contratto di affitto d'azienda, il novellato art. 80-bis l. f., stabilisce che il fallimento di una delle parti non determina lo scioglimento del suddetto contratto. Tuttavia, entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che in caso di dissenso, dovrà essere determinato, come peraltro previsto dall'art. 80 l. f. in tema di locazione immobiliare, dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Anche nella suddetta circostanza l'indennizzo dovuto dalla curatela costituisce un credito prededucibile da corrispondersi nel rispetto dell'art. 111, n. 1) l. f.

Profili critici.

È censurabile la sottoposizione della decisione del curatore in merito alla prosecuzione ovvero allo scioglimento dai suddetti contratti all'autorizzazione del comitato dei creditori.

Circa la natura prededucibile dei crediti che sorgono dai contratti in cui il curatore subentra (ex art.78 l.f.) attenzione andrà riposta ad evitare che le correlative controprestazioni non siano rifiutate dal mandatario o commissionario in mancanza di una sinallagmatica prestazione pecuniaria del curatore, eventualità spesso preclusa da una situazione di cassa iniziale non attiva.

Vecchio testo	Art. 68 (Modifiche all'articolo 81 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
	1. L'articolo 81 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
81. Contratto di appalto.	81. Contratto di appalto.
Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, a meno che il curatore, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, e con l'autorizzazione del giudice delegato, non dichiararsi di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni venti dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie.	<i>Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie.</i>
La prosecuzione del rapporto non è consentita nel caso di fallimento dell'appaltatore, quando la considerazione della sua persona è stato un motivo determinante del contratto.	<i>Nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto.</i>
Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche.	<i>Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche .</i>

RELAZIONE GOVERNATIVA

La novella dell'articolo in commento in conformità di quanto dettato nei criteri di delega prevede che la facoltà del creditore di subentrare nel contratto di appalto si esercita previa autorizzazione non più del giudice delegato, ma, del comitato dei creditori che, in precedenza, esprimeva un parere non vincolante ed è questo un ulteriore punto qualificante del nuovo assetto dei rapporti tra gli organi della procedura.

Viene altresì congruamente ampliato il termine per il curatore per subentrare nel rapporto.

Nel caso di fallimento dell'appaltatore regolato dal secondo comma, è fatta salva la facoltà del committente, per l'innanzi vietata, di consentire la prosecuzione del rapporto anche nei casi in cui la considerazione della qualità soggettiva dell'appaltatore era stata motivo determinante del contratto. In caso contrario, il rapporto si scioglie.

Viene riproposta, per il resto, la disciplina attuale.

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE
PROCEDURE CONCURSUALI
GRUPPO DI LAVORO DECRETI COMPETITIVITA'**

**OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA
RIFORMA ORGANICA DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCURSUALI**

(esame delle disposizioni effettuato nelle sedute del 8 e 9 novembre 2005)

Commento

Relativamente al contratto di appalto l'art. 81 l. f. prevede che il medesimo si sciogla per effetto del fallimento di una delle parti, qualora il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiari di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie. Tuttavia, nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto.

Profili critici.

È censurabile la sottoposizione della decisione del curatore in merito alla prosecuzione ovvero allo scioglimento dai suddetti contratti all'autorizzazione del comitato dei creditori.

Circa la natura prededucibile dei crediti che sorgono dai contratti in cui il curatore subentra (ex art.78 l.f.) attenzione andrà riposta ad evitare che le correlative controprestazioni non siano rifiutate dal mandatario o commissionario in mancanza di una sinallagmatica prestazione pecuniaria del curatore, eventualità spesso preclusa da una situazione di cassa iniziale non attiva.

Vecchio testo	Articolo non modificato
<i>82. Contratto di assicurazione.</i>	<i>82. Contratto di assicurazione.</i>
Il fallimento dell' assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni, salvo patto contrario, e salva l' applicazione dell' art. 1898 del codice civile se ne deriva un aggravamento del rischio.	<i>Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni, salvo patto contrario, e salva l'applicazione dell'art. 1898 del codice civile se ne deriva un aggravamento del rischio.</i>
Se il contratto continua, il credito dell' assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento.	<i>Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento.</i>

Vecchio testo	Articolo non modificato
<i>83. Contratto di edizione.</i>	<i>83. Contratto di edizione.</i>
Gli effetti del fallimento dell' editore su	<i>Gli effetti del fallimento dell'editore sul</i>

contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale.	<i>contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale.</i>
---	--

Vecchio testo	Art. 69 (Introduzione dell'articolo 83-bis)
	1. Dopo l'articolo 83 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:
	<i>83. bis. Clausola arbitrale.</i>
	<i>Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito.</i>

RELAZIONE GOVERNATIVA

Nell'articolo in esame, viene inserita *ex novo* la disciplina degli effetti del fallimento in materia di clausola arbitrale. E' previsto in particolare che il procedimento arbitrale già pendente non possa essere proseguito allorquando il contratto contenente la clausola arbitrale viene sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione IV. Ciò al fine di evitare che il giudizio arbitrale sopravviva al regolamento di interessi convenzionali travolto dal fallimento e che era destinato a risolvere.

CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI GRUPPO DI LAVORO DECRETI COMPETITIVITA'

OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA RIFORMA ORGANICA DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

(esame delle disposizioni effettuato nelle sedute del 8 e 9 novembre 2005)

Commento

Infine, l'art. 83-*bis* l. f., precisa che se un contratto contenente una clausola compromissoria è sciolto a seguito dell'applicazione di una delle disposizioni concernenti gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, il pendente procedimento arbitrale non può più essere proseguito.

Profili critici.

È censurabile la sottoposizione della decisione del curatore in merito alla prosecuzione ovvero allo scioglimento dai suddetti contratti all'autorizzazione del comitato dei creditori.

Circa la natura prededucibile dei crediti che sorgono dai contratti in cui il curatore subentra (ex art.78 l.f.) attenzione andrà riposta ad evitare che le correlative controprestazioni non siano rifiutate dal mandatario o commissionario in mancanza di una sinallagmatica prestazione pecuniaria del curatore, eventualità spesso preclusa da una situazione di cassa iniziale non attiva.